

annuo. Le fatture e i documenti giustificativi recano il riferimento preciso alla parte di frutteto in cui sono effettuati i lavori. »

4. All'articolo 22 bis, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente :

« 3. Le domande di acconto dell'aiuto relativo al piano devono essere presentate conformemente all'allegato VII dopo l'approvazione del piano stesso. Per ogni anno di esecuzione del piano viene presentata un'unica domanda di acconto, corredata della prova che è stata iniziata la frazione annua di esecuzione. Tale prova è costituita da documenti giustificativi, che riguardano almeno il 50 % dell'importo stimato nell'allegato VII, punto 7. Nella domanda occorre indicare tutti i dati necessari per l'identificazione della parte di frutteto in cui sono effettuati i vari tipi di lavori della frazione annua.

Il pagamento effettuato a titolo dell'acconto del contributo comunitario rappresenta al massimo il 50 % della partecipazione finanziaria annua della Comunità di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72. Detto pagamento è subordinato al versamento effettivo del 50 % del contributo dello Stato membro definito dalla suddetta disposizione.

Tuttavia, il totale degli acconti di cui al comma precedente non può superare il 50 % dell'importo fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89. Il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale

dell'importo massimo degli acconti è il tasso di conversione agricolo valido il 1° settembre che precede la domanda di acconto.

Gli acconti e gli aiuti relativi ad una frazione annua di esecuzione del piano possono essere versati solo dopo che sia stato effettuato l'intero pagamento relativo alla frazione annua precedente, alle condizioni previste dagli articoli 19 e 20.

5. Nell'allegato III, parte D, punto 1 è aggiunta la seguente frase :

« Il piano delimita con precisione le parcelle in cui è effettuato ciascun intervento. »

6. Nell'allegato VII :

a) il coefficiente « 0,44 » indicato nella parte A « Spese ammissibili », punto 4 è sostituito dal coefficiente « 0,275 » ;

b) il coefficiente « 0,90 » indicato nella parte B « Importo massimo dell'acconto », punto 1 è sostituito dal coefficiente « 0,50 ».

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*